

**ADDENDUM N° 01 TO THE INTERNATIONAL STAFF CONTRACTS OF SDN13 PROGRAM:
“Strengthening resilience for refugees, IDPs and host communities in Eastern Sudan”**

NO T05 -EUTF- HOA – SDN- 13- 01

(the “Agreement”)

Following the positive conclusion of the pillars assessment of the Italian Agency for Development Cooperation, hereinafter “AICS” (devco.r.2(2018)2428472), the parties undersigned agree that AICS will take over the responsibility for the implementation of the whole action above, replacing the current Organisation: MAECI-DGCS, as of 1 January 2019.

Hence, the following provision of the **Contract for Coordinated and Continuous Collaboration**, concluded between Dr. Lorenzo Colonna-Prete and the Italian Embassy of Sudan on 01/07/2018 (the “Contract”), is hereby amended as follows:






The Italian Embassy of Sudan, represented by the Ambassador, Fabrizio Lobasso (the “Contracting Authority”) of the one part, and Dr. Lorenzo Colonna-Prete hereinafter the “Collaborator” of the other part, (individually a “Party” and collectively the ‘Parties’) in line with the ADDENDUM N.01 TO THE EUROPEAN UNION DELEGATION AGREEMENT NO. T05-EUTF-HOA-SDN-13-01 signed on 27/12/2018, have agreed as follows:

In amendment of the clause n.2 the Contracting Authority of this contract is AICS.

All the other terms and conditions of the Contract for Coordinated and Continuous Collaboration remain unchanged.

This addendum shall enter into force from the 1st of January 2019.

It is done in Khartoum in four originals in the English language, two for the Contracting Authority, one for the outgoing Organisation and one for the incoming Organisation.

For the outgoing Organisation	For the incoming Organisation	For the Collaborator
Name Fabrizio Lobasso	Name Vincenzo Raccaluto	Name Lorenzo Colonna-Prete
Position Ambassador	Position Head of Cooperation	Position CivilWork Project Officer
Signature 	Signature 	Signature 
Date 31 JAN 2019 	Date 31 JAN 2019 	Date 31/01/2019

SDN/13

COLONNA

**CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO /
PARASUBORDINATO (CO.CO.CO.)**

Rev. maggio 2017

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

TRA

L'Ambasciata d'Italia a Khartoum codice fiscale 80213330584, di seguito denominato
committente , nella persona dell'Ambasciatore Fabrizio Lobasso

e

Il dott. Colonna Preti Lorenzo nato a Milano ,
di seguito denominato Collaboratore ,

PREMESSO

- che l'accordo di delega n. T05-EUTF-HOA-SDN-13-01 (di seguito Accordo), siglato in data 16 maggio 2017 a Khartoum, tra la Delegazione dell'Unione Europea a Khartoum e l'Ambasciata d'Italia in Sudan, per conto del MAECI/DGCS per la realizzazione del programma denominato 'Strengthening resilience for refugees, IDPs and host communities in Eastern Sudan', del valore di Euro 11.900.000,00 a valere sul fondo EUTF SDN 13 i cui obiettivi, modalità di realizzazione e risorse sono specificati nell'Accordo stesso;
- che la realizzazione del programma che si svolgerà in Sudan e avrà durata di 36 mesi richiede l'impiego di una specifica professionalità con una adeguata esperienza cui affidare l'incarico di coordinatore opere civili ;
- che l'art. 7, comma 6 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone che "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria";
- che all'interno dell'organico dell'Ambasciata d'Italia a Khartoum non esiste una professionalità idonea a svolgere l'incarico indicato necessario per l'implementazione del programma;
- che la deliberazione n. 4/2010/P della Corte dei Conti in tema di conferimento di incarichi ad esperti e consulenti da parte di Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero esclude tali atti dal controllo preventivo di legittimità di cui al comma 1 dell'art.3 L 20/1994, in quanto compresi in gestioni sottoposte a rendicontazione e, pertanto disciplinate dell'art.3 co.4 della L.20/1994;
- che per l'affidamento dell'incarico sopraindicato è stata indetta una procedura comparativa (decreto n. 24 del 16/05/2018) all'esito della quale il Collaboratore Colonna Preti Lorenzo è risultato idoneo a ricoprire l'incarico ottenendo una posizione utile in graduatoria;
- che il Collaboratore ha espresso la propria disponibilità ad accettare detta proposta di incarico;
- che le parti, con il presente contratto, intendono disciplinare i termini normativi ed economici del predetto rapporto di collaborazione;

- che in alcun modo tale rapporto potrà essere qualificato ed interpretato come rapporto di pubblico impiego o di lavoro subordinato, dovendosi correttamente inquadrare ed interpretare come collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, ricadente nella disciplina di cui all'art. 409 c.p.c. e 2222 e ss. del codice civile;

- che il compenso per la collaborazione oggetto del presente contratto è classificato tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1 lettera c-bis DPR 917/86 per cui l'imposizione fiscale è quella prevista dall'art. 51 dello stesso DPR armonizzata anche ai fini previdenziali dall'art. 5 del D.lgs. 02.09.1997 n. 314;

- che il Collaboratore, ai fini previdenziali, è soggetto all'iscrizione presso la gestione separata INPS e a tal fine si impegna a sottoscrivere apposita dichiarazione ai fini della determinazione della contribuzione dovuta;

tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2

L'Ambasciata con il presente contratto conferisce a Colonna Preti Lorenzo , che accetta il seguente incarico.

- a) coordinare tutte le attività relative alle opere civili negli stati di Kassala, Mar Rosso e Gedarif. (es. esecuzione di valutazioni e misurazioni, definizione / completamento di tutte le fasi dei progetti esecutivi, coordinamento con i "field engineer / direttori di lavoro", coordinamento e comunicazione con gli appaltatori. Assicurazione della corretta esecuzione del lavoro assegnato ai sensi del decreto legislativo no . 50/2016.)
- b) supportare il project manager come richiesto in qualsiasi riunione tecnica con appaltatori, beneficiari e controparti.
- c) assicurare supporto tecnico all'amministrazione per:
 - ❖ organizzare e preparare tutti i bandi di gara e le proposte in conformità con la legge sugli appalti pubblici, nonché la guida pratica alle procedure contrattuali per l'azione esterna dell'UE (PRAG).
 - ❖ Definizione dei termini di riferimento delle offerte e degli inviti a presentare proposte in collaborazione con gli esperti tecnici.
 - ❖ Sostenere la commissione di valutazione nel processo di aggiudicazione delle offerte.
 - ❖ Preparazione dei progressi e relazioni finali degli appalti di lavori
 - ❖ Verificare il regolare andamento delle opere civili nonché la correttezza delle segnalazioni e la documentazione pertinente predisposta dai direttori dei lavori locali per facilitare la procedura di competenza del "RUP" (responsabile delle procedure);
- d) Garantire una corretta comunicazione e relazioni con i beneficiari delle Opere Civili.
- e) Notifica eventuali violazioni delle condizioni contrattuali;

- f) Identificare eventuali tensioni con i tempi di esecuzione delle opere e suggerire possibili soluzioni;
- g) Preparare report di sintesi con documentazione fotografica sull'esecuzione del lavoro
- h) svolgere altri compiti richiesti.

Il Collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia organizzativa e professionale in coordinamento con il Committente.

Il Collaboratore si impegna a relazionare mensilmente sull'attività svolta sulle fasi e sull'esecuzione del programma di lavoro.

Art. 3

Per lo svolgimento dell'incarico, il Collaboratore può utilizzare mezzi e/o strutture fornite dal Committente, di cui sarà responsabile in termini di custodia e corretto uso e di cui dovrà servirsi esclusivamente per l'espletamento dell'attività oggetto del presente contratto, usando la massima diligenza e cautela, e attenendosi ad ogni norma, regolamento e disposizione in merito.

Art. 4

Il Collaboratore dovrà usare nello svolgimento delle attività affidategli la massima solerzia e diligenza.

L'incarico conferito non presenta alcun vincolo di esclusiva, egli pertanto resterà libero di svolgere altre attività purché non in contrasto con il presente contratto.

Il Collaboratore si obbliga a non diffondere notizie, dati sensibili, e apprezzamenti di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento del presente incarico.

Art. 5

L'incarico avrà una durata di mesi 24 a partire dalla stipula del presente contratto.

La durata del contratto non potrà comunque superare la data di chiusura dell'Accordo.

La durata dell'incarico può essere prorogata solo al fine di completare le attività previste dall'Accordo, e per ritardi non imputabili al Collaboratore. L'eventuale proroga dovrà essere oggetto di un nuovo atto.

Nel caso di sospensione dell'Accordo per cause non ascrivibili alle parti, anche il presente contratto è sospeso. In tal caso, è fatta salva la facoltà del Committente di destinare il Collaboratore, nell'ambito della specifica professionalità, nell'esecuzione di programmi analoghi. L'eventuale modifica dovrà essere oggetto di un nuovo atto.

Art. 6

Al Collaboratore per lo svolgimento di detto incarico, verrà corrisposto il compenso omnicomprensivo forfetario di euro 170.787,24 al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali di legge a carico del Collaboratore, determinato tenuto conto del compenso lordo applicato retribuzioni degli esperti privati inviati in lunga missione ex decreto interministeriale n. 1988/128/000863/3 parametrati all'indennità ISE 2016.(Costo complessivo per il programma euro 209.967,04 allegato 1)

Il compenso anzidetto verrà corrisposto dal Committente al Collaboratore in n. 24 rate mensili. posticipate a lordo delle ritenute di legge, ivi compresa la quota INPS a carico del Collaboratore.

Il Committente, in occasione del pagamento dei compensi, provvederà ad emettere uno specifico "cedolino paga" da cui risultino gli oneri fiscali e contributivi a carico del Collaboratore.

Il Committente inoltre rimborserà al Collaboratore, nel caso di trasferte previamente autorizzate e concordate (viaggi di servizio), le spese sostenute e documentate. I costi ammissibili a rimborso ed i limiti di spesa sono quelli relativi alle spese di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti previsti per le missioni in Italia.

Il Committente si impegna a rimborsare al Collaboratore una quota pari all'85% del premio annuale della polizza assicurativa sanitaria eventualmente sottoscritta, fino ad un massimo rimborsabile € 1146,14 per collaboratore o € 1719,21 in caso di familiari conviventi e a carico anch'essi assicurati.

Il Committente si impegna a rimborsare al Collaboratore, ogni n. 12 mesi le spese di un biglietto A/R (in classe economica) dalla sede al luogo di residenza per lui e per i suoi familiari a carico, nella misura del 100%.

Il corrispettivo pattuito sarà liquidato con versamento del relativo importo sul conto corrente bancario all'uopo comunicato dal Collaboratore previa attestazione da parte dell'ufficio competente della conformità dell'attività svolta al contenuto del presente atto.

Art.7

Il contratto può essere risolto prima della scadenza per i seguenti motivi:

- a) mutuo accordo tra i contraenti risultante da atto scritto;
- b) negligenza o scarsa collaborazione che abbiano causato danno al Committente;
- c) inosservanza totale o parziale degli obblighi contrattuali;
- d) risoluzione anticipata dell'Accordo di delega per ragioni non ascrivibili alle parti

Art. 8

Il Committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e ad assicurare il Collaboratore all'INAIL come da normativa vigente.

Sono estesi al rapporto di collaborazione di cui al presente contratto, in quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui decreto del Presidente della Repubblica n.62 del 16 aprile 2013.


Al presente contratto per tutto ciò che non è specificatamente disciplinato, si applica la normativa vigente.

Al Committente delegato al trattamento dei dati personali si applica la normativa vigente in materia di tutela della privacy.

Art. 9

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è attribuita alla competenza esclusiva del foro di Roma.

Il Collaboratore



L'Ambasciatore



Харків, 01/07/2018